



CAPITOLATO TECNICO

PROCEDURA APERTA PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E DELLE PRESTAZIONI COMPLEMENTARI CORRELATE AI RISCHI LAVORATIVI MEDIANTE SUPPORTO INFERMIERISTICO, PER UN PERIODO DI 36 MESI.

Art. n. 1: Oggetto del servizio

Art. n. 2: Valore e durata dell'appalto con relativi fabbisogni

Art. n. 3: Periodo di prova

Art. n. 4: Caratteristiche del servizio

Art. n. 4.1: Protocollo di sorveglianza sanitaria

Art. n. 4.2: Nomina e sostituzione del medico competente

Art. n. 4.3: Redazione e aggiornamento del PSS

Art. n. 4.4: Sorveglianza sanitaria

Art. n. 4.5: Compiti del Medico competente

Art. n. 4.6: Compiti degli infermieri/Assistenti Sanitari

Art. n. 4.7: Modalità e sede delle visite mediche

Art. n. 4.8: Sopralluoghi del Medico Competente

Art. n. 4.9: Riunione periodica

Art. n. 4.10: Segreteria organizzativa

Art. n. 5: Modalità di esecuzione delle prestazioni

Art. n. 6: Corrispettivi

Art. n. 7: Responsabilità dell'aggiudicatario

Art. n. 8: Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio

Art. n. 9: Inadempienze e penalità

Art. n. 10: Recesso unilaterale

Art. n. 11: Direttore dell'esecuzione del contratto e referenti dell'appaltatore

Art. n. 12: Esecuzione del contratto

Art. n. 13: Sospensione



ASST Bergamo Est

Art. n. 14: Fallimento - Liquidazione – Ammissione a procedure concorsuali

Art. n. 15: Clausole di legalità/integrità

Art. n. 16: Nomina Responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del regolamento 679/2016/UE

Art. n. 17: Norma finale



Art. n. 1: Oggetto del servizio

Costituisce oggetto del presente Capitolato Tecnico il **servizio di sorveglianza sanitaria comprendente l'insieme delle attività mediche, diagnostiche e gestionali connesse all'esercizio della sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro**, per l'attuazione degli obblighi di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori della ASST Bergamo Est, in relazione a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., nonché l'assistenza tecnica e sanitaria specialistica per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali dei lavoratori di questa Azienda.

In particolare si richiede l'osservanza di tutto quanto previsto dall'art. 25 del D.Lgs. 81/2008.

Per l'esecuzione delle **prestazioni sanitarie specialistiche integrative**, della **diagnostica clinica, strumentale e di laboratorio connesse alla sorveglianza sanitaria**, l'aggiudicatario, si avvarrà, ove disponibili, delle prestazioni interne alla ASST Bergamo Est già oggi gestite dal Servizio di Medicina del Lavoro, e per quelle non disponibili internamente alla stessa Azienda, in base ad apposito tariffario predisposto ad hoc.

L'affidamento di cui alla presente procedura comprende, quindi, tutte le attività connesse all'organizzazione, alla gestione e alla conduzione del servizio di sorveglianza sanitaria, sintetizzate come di seguito indicato:

- Collaborazione con il datore di lavoro ed il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria;
- Sorveglianza sanitaria;
- Predisposizione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- Attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;
- Collaborazione alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale, ed in particolare al progetto WHP di cui l'Azienda fa parte;



- Programmazione ed effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 D.Lgs. 81/2008, attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- in particolare, il Medico Competente provvede all'aggiornamento del protocollo di sorveglianza sanitaria esistente, qualora la modifica della valutazione dei rischi esistente lo richiedesse;
- istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
- consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196(N), e con salvaguardia del segreto professionale;
- consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;
- in occasione della visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase preassuntiva di cui all'articolo 41, richiede al lavoratore di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro e ne valuta il contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità, salvo che ne sia oggettivamente impossibile il reperimento;
- fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione



sanitaria;

- comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 38, per l'adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato;
- Collabora con la Segreteria, con lo staff infermieristico e con gli assistenti sanitari del Servizio di Medicina del Lavoro interno all'Azienda e con il medico competente coordinatore per la puntuale gestione ed organizzazione dell'attività.

Le attività oggetto del presente capitolato devono essere svolte nel rispetto della normativa vigente in tema di salute e sicurezza sul lavoro e della normativa specifica applicabile.

Le attività sono svolte a favore dei lavoratori in servizio presso la ASST Bergamo Est, ivi compresi collaboratori libero-professionisti, tirocinanti, studenti, volontari e frequentatori e riguardano circa 2.600 lavoratori dipendenti soggetti a sorveglianza sanitaria, cui si aggiungono i lavoratori libero-professionisti/specialisti ambulatoriali, studenti, tirocinanti, frequentatori, volontari per un numero variabile stimato sino a circa ulteriori 1000, sebbene quest'ultimo dato risenta di oscillazioni annuali. Il numero medio complessivo delle visite da effettuarsi ogni anno si stima compreso tra 2000-



2.300.

Il numero dei lavoratori deve essere considerato come indicativo e potrà subire delle modifiche nel corso del tempo.

Tipologia di rischi lavorativi:

- Movimentazione manuale dei carichi;
- Sovraccarico biomeccanico arti superiori;
- Rischi posturali;
- Agenti chimici;
- Agenti biologici;
- Rischi cancerogeni;
- Esposizioni a radiazioni ionizzanti;
- Videoterminali;
- Vibrazione mano braccio;
- Rumore;
- Campi elettromagnetici;
- Radiazioni ottiche artificiali;
- Infrasuoni/ultrasuoni;
- Altri rischi evidenziati da V.R.

Il personale incaricato dell'Aggiudicatario dovrà necessariamente possedere i seguenti titoli e requisiti professionali, come previsti dall'art. 38 del D.Lgs. 81/2008:

Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:

- specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
- docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
- autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277(N) e successive specifiche;
- specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale;
- iscrizione nell'elenco Medici Competenti del Ministero della Salute in possesso dei titoli.



ASST Bergamo Est

Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229(N), e successive modificazioni e integrazioni.

Per svolgere le funzioni di infermiere è necessario possedere i seguenti titoli:

- laurea infermieristica (L/SNT1) o titolo equipollente ex D.M. 739/1994;

Per svolgere le funzioni di Assistente Sanitario è necessario possedere i seguenti titoli:

- laurea in Assistenza Sanitaria (L7SNT4) – Professioni sanitarie della prevenzione;

Per entrambe le figure professionali sopraindicate è necessario possedere i seguenti requisiti:

- Iscrizione all'albo professionale degli infermieri FNOPI (Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche) tenuto dal proprio ordine provinciale;
- Formazione specifica in Medicina del Lavoro: verrà considerato titolo preferenziale la dotazione di personale con specifica esperienza nella sorveglianza sanitaria della Medicina del Lavoro;
- Esperienza di almeno un anno in ambito sanitario pubblico (preferibilmente ASST/ATS);
- Conoscenza del D.Lgs. 81/08 e normativa correlata;
- Competenze informatiche (software di Medicina del Lavoro);

Requisiti specifici per attività di radioprotezione:

- Conoscenza delle procedure aziendali di radioprotezione.

La S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane di questa Azienda fornirà al personale incaricato numero di matricola e badge per attestarne la presenza e le ore effettivamente svolte, nonché per consentirne l'accesso agli edifici ed ai software aziendali.

Art. n. 2: Valore e durata dell'appalto con relativi fabbisogni

Il contratto ha una durata di **36 mesi**.

Il valore complessivo presunto a base d'asta, per 36 mesi, corrisponde ad **Euro**

**ASST Bergamo Est**

825.000,00, oltre IVA ove dovuta, di cui Euro 420.000,00 previsti per le prestazioni di natura medica ed Euro 405.000,00 per le attività di supporto infermieristico/sanitario.

I costi della manodopera sono stimati dalla Stazione Appaltante in misura pari a Euro 332.100,00 (trecentotrentaduemilacento/00), in ragione della natura del servizio, prevalentemente basato su prestazioni professionali di personale sanitario (infermieristico/sanitario).

La restante quota, pari a euro 492.900,00 è riferita alle prestazioni di natura medica, a costi generali, organizzativi e di gestione del servizio, nonché all'utile d'impresa.

Gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali sono pari a euro 0,00 (zero/00), non soggetti a ribasso, fatto salvo quanto diversamente previsto nel DUVRI.

I fabbisogni, per un periodo annuale, sono di circa 2.000/2.300 visite di cui:

Tipologia servizio	Totale annuale
Visite preventive	536 c.a.
Visite periodiche	1.113 c.a.
Visite su richiesta del lavoratore	70 c.a.
Visite cambio mansione	210 c.a.

I fabbisogni previsti nel presente Capitolato Tecnico sono puramente indicativi. I consumi ad essi correlati non costituiscono un impegno o una promessa dell'Azienda, essendo l'attività clinica non esattamente quantificabile, in quanto subordinata a fattori variabili e ad altre cause e circostanze legate alla sua particolare natura, nonché ad eventuali manovre di contenimento della spesa sanitaria disposte dallo Stato o dalla Regione Lombardia. Pertanto, la ditta aggiudicataria sarà tenuta a fornire, alle condizioni economiche risultanti in sede di gara, solo ed esclusivamente i servizi che verranno effettivamente richiesti, senza poter avanzare alcuna eccezione o reclamo qualora le quantità ordinate risultassero diverse da quelle sopra indicate nel presente documento.

Pertanto le effettive "quantità" da fornire, in misura frazionata, su richiesta della SS Medicina del Lavoro, saranno indicate nei buoni d'ordine emessi. Per ogni buono d'ordine dovrà rilasciarsi regolare fattura.

È fatto divieto di aggregare più ordini in una sola fattura, e ciò, per esigenze



contabili interne.

L'aggiudicatario non potrà pretendere alcun compenso aggiuntivo a motivo delle maggiori o minori quantità che dovessero venire richieste.

L'importo di gara non costituisce indicazione del corrispettivo contrattuale ed ha solo il fine di quantificare un fabbisogno presunto per gli adempimenti formali connessi alla procedura; pertanto, esso non è in alcun modo impegnativo né altrimenti vincolante per questa ASST, la quale non risponderà nei confronti dell'aggiudicatario nel caso di emissione di ordinativi/richieste inferiori a quelli preventivati in sede di gara. Il ricorso al presente servizio sarà determinato, infatti, dall'effettivo fabbisogno di questa ASST contraente, tenuto conto dei vincoli finanziari e normativi nazionali e regionali.

Detto importo ha la funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni ed ha carattere presuntivo, mentre il valore del contratto sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste dalla Stazione Appaltante.

Il servizio, in ragione di mutati indirizzi programmatori e/o organizzativi di questa ASST o di intervenuti vincoli derivanti dalla normativa nazionale e/o regionale, potrà essere sospeso in tutto o in parte, in qualsiasi momento senza che la ditta aggiudicataria abbia nulla a pretendere.

Art. n. 3 Periodo di prova

L'aggiudicazione deve intendersi subordinata all'esito positivo di un periodo di prova di 3 (tre) mesi, decorrenti dalla data di effettivo avvio del servizio. Detto periodo è incluso nella durata contrattuale complessiva stabilita in trentasei mesi.

Entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del periodo di prova, il DEC predisporrà una relazione sull'idoneità complessiva del servizio. Nel caso in cui, il periodo di prova dovesse produrre esito negativo, questa Azienda provvederà a predisporre apposita relazione, nella quale verranno descritte le motivazioni sottese al giudizio di inidoneità. In tal caso il contratto si intenderà risolto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. In caso di risoluzione contrattuale, alla società non verrà riconosciuto alcun indennizzo e la Stazione Appaltante provvederà unicamente al pagamento delle prestazioni regolarmente effettuate sino all'avvenuta risoluzione.

Il soggetto escluso dovrà in ogni modo garantire la prosecuzione del servizio fino al



subentro del nuovo soggetto.

Art. n. 4: Caratteristiche del servizio

Il servizio dovrà essere reso con la massima regolarità e continuità nell'arco di tutto il periodo di durata del contratto, nei tempi e con le modalità dettagliate negli atti di gara. Non è pertanto ammessa l'interruzione del pubblico servizio.

Sono oggetto dell'appalto tutte le attività necessarie a garantire gli adempimenti previsti dall'art. 18 recante "Obbligo del Datore di Lavoro e del Dirigente" relativamente alla nomina del Medico Competente, dall'art. 25 sugli "Obblighi del Medico Competente" e dall'art. 41 sulla "Sorveglianza sanitaria" dei lavoratori del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., relativamente all'esecuzione di tutti gli accertamenti diagnostici e specialistici richiesti dai Medici Competenti ai fini della formulazione del giudizio di idoneità alla mansione lavorativa e alla verifica dello stato di salute dei lavoratori.

La nomina effettiva del Medico Competente, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., resta di esclusiva competenza del Datore di Lavoro.

In particolare l'Aggiudicatario dovrà occuparsi dell'organizzazione del servizio in collaborazione con la Segreteria della SS Medicina del Lavoro, delle convocazioni ai dipendenti, della programmazione degli accertamenti sanitari con registrazione e compilazione della cartella sanitaria e di rischio, oltre alla gestione, conservazione delle cartelle sanitarie, in ottemperanza alla specifica normativa da condividere con l'Amministrazione a fine contratto e per i dovuti controlli.

4.1 Protocollo di sorveglianza sanitaria

Per sorveglianza sanitaria si intende quanto definito all'art. 41 del D.Lgs. 81/2008.

La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:

- nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6;
- qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

La sorveglianza sanitaria comprende:

- visita medica, anche in fase preassuntiva, preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere



ASST Bergamo Est

il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. In particolare il medico competente dovrà fare riferimento al protocollo di sorveglianza sanitaria esistente, ed eventualmente integrato in funzione della nuova valutazione dei rischi. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;

- visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
- visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, qualora sia ritenuta necessaria dal medico competente al fine di verificare l'idoneità alla mansione. Qualora non ritenga necessario procedere alla visita, il medico competente è tenuto a esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell'articolo 39, comma 3.

Le predette visite mediche non possono essere effettuate:

- per accertare stati di gravidanza;
- negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

Tra le visite richieste al medico competente rientrano anche quelle per la flessibilità di maternità di cui all'art. 16 D.lgs 151/2001 e s.m.i e per la cessione del quinto dello stipendio.



ASST Bergamo Est

Per sorveglianza sanitaria si intende quindi l'insieme delle attività previste dal Protocollo di Sorveglianza Sanitaria (PSS) ed alla successiva applicazione dello stesso per le varie figure professionali, nel rispetto delle specifiche esigenze di questa Azienda e proposte nel Piano Dettagliato delle Attività.

Il Protocollo di Sorveglianza Sanitaria definisce le linee di applicazione, le modalità operative ed i contenuti della sorveglianza sanitaria, la cui esecuzione è prevista dal Dlgs 81/2008 e s.m.i..

La sorveglianza sanitaria deve essere effettuata dal Medico Competente e pertanto le attività relative al protocollo di sorveglianza sanitaria, ad eccezione delle attività di supporto e di segreteria, verranno eseguite direttamente dal Medico Competente.

Il Servizio di sorveglianza sanitaria prevede le seguenti attività:

- Gestione dell'attività di sorveglianza sanitaria che comprende la nomina del Medico Competente, del Medico Competente Coordinatore sostituto, la revisione o aggiornamento del PSS;
- Visite ergoftalmologiche o visiotest;
- Funzione di coordinamento dei Medici Competenti nei casi previsti dall'art. 39 comma 6 del D.Lgs 81/08 e s.m.i, sostituto del medico competente coordinatore attuale, in caso di sua assenza.

Per lo svolgimento delle visite mediche, l'Aggiudicatario dovrà prevedere:

- indicazione o segnalazione di un numero pari a 3 (tre) Medici Competenti in possesso dei titoli e requisiti previsti dall'art. 38 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., e iscritti allo specifico Elenco dei Medici Competenti del Ministero della Salute, di cui uno che potrà assumere il ruolo di medico competente coordinatore, in sostituzione dell'attuale figura, in sua assenza, come previsto dall'art. 39 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., aventi un rapporto di lavoro/collaborazione con l'Aggiudicatario stesso di durata non inferiore a quella del contratto in oggetto;
- indicazione del numero di infermieri/assistenti sanitari occorrenti per lo svolgimento e l'esecuzione del supporto infermieristico/sanitario in possesso dei requisiti previsti all'art. 1 del presente Capitolato Tecnico.

In attuazione di quanto previsto dall'art. 1 del Capitolato Tecnico e fermo restando che l'appalto prevede la sostituzione integrale del comparto attualmente in servizio, si



ASST Bergamo Est

prevede una fascia oraria di copertura del servizio dal lunedì al venerdì in base agli orari di apertura del servizio;

- aggiornare il protocollo di sorveglianza sanitaria esistente, qualora la valutazione dei rischi ne evidenzia la necessità, in cui siano indicate la periodicità delle visite mediche nonché gli eventuali accertamenti integrativi, esami biologici e strumentali necessari al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica, da comunicare in occasione della riunione periodica annuale.

Gli accertamenti sanitari necessari per esprimere il giudizio di idoneità alla mansione lavorativa includono esami clinici, biologici, tossicologici e strumentali previsti nei protocolli di sorveglianza sanitaria in uso, che saranno eventualmente integrati dai Medici Competenti. Gli accertamenti comprendono anche gli eventuali ed ulteriori accertamenti aggiuntivi richiesti dai Medici Competenti, in funzione dei rischi o necessari alla espressione del giudizio di idoneità alla mansione specifica. L'organizzazione, la gestione e l'esecuzione degli accertamenti sanitari (visiotest e tossicologico droghe) devono essere garantiti con attrezzature e mezzi a cura ed a completo carico dell'Aggiudicatario, qualora non fornibili da questa ASST.

4.2 Nomina e sostituzione del personale medico

Il Datore di Lavoro nominerà il Medico Competente coordinatore sostituto e gli eventuali altri professionisti che l'appaltatore indicherà prima della stipulazione del contratto.

Il medico competente nominato dovrà assolvere tutti i compiti derivanti dall'applicazione del D.lgs.81/2008 ed in particolare gli obblighi richiamati all'art. 25 dello stesso.

Non è ammesso alcun cambiamento o sostituzione del personale, nominato dal Datore di lavoro, salvo sostituzioni temporanee per impedimenti derivanti da: malattia, assenze per ferie e altre gravi situazioni che impediscono temporaneamente lo svolgimento delle proprie funzioni.

L'eventuale sostituto deve essere in possesso dei titoli richiesti per l'incarico di cui all'art. 38 del D.lgs. 81/2008.

Il personale comunica al DEC, con almeno dieci giorni di preavviso, salva oggettiva impossibilità, i periodi di assenza per i motivi sopra citati, avvisando contestualmente il sostituto, il quale dovrà rendersi disponibile allo svolgimento di tutte le attività e al



ASST Bergamo Est

rispetto di tutte le condizioni previste dal presente capitolato per tutta la durata dell'assenza.

In caso di impedimento definitivo del personale medico competente designato, Il Datore di Lavoro procederà ad una nuova nomina. Il fornitore dovrà provvedere a fornire i curricula dei nuovi candidati prima dell'avvicendamento o comunque non oltre cinque giorni dalla cessazione del rapporto con la precedente risorsa il precedente medico nominato.

4.3 Redazione e aggiornamento del PSS

Il Protocollo di Sorveglianza Sanitaria definisce le linee di applicazione, le modalità operative ed i contenuti della sorveglianza sanitaria, la cui esecuzione è prevista dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

L'Amministrazione fornirà al Medico Competente il Documento di Valutazione dei Rischi e l'accesso al database ed ai documenti in possesso al Servizio di Medicina del Lavoro tra cui le schede dei rischi per mansione dei lavoratori.

Le schede contengono la descrizione delle attività, le lavorazioni svolte, le indicazioni dei vari rischi a cui il lavoratore è esposto e dei DPC/DPI utilizzati, al fine di acquisire le informazioni necessarie ad individuare i lavoratori esposti a rischio specifico. Il Medico Competente dovrà quindi utilizzare esclusivamente tale database e tali documenti, previa registrazione e attivazione del suo profilo nel sistema informatico.

Non saranno consegnati schede dei rischi individuali in formato cartaceo.

Il database e l'accesso alla documentazione con le schede di rischio per mansione gestiti dal Servizio di Medicina del Lavoro ed al DVR sarà l'unico applicativo utilizzato per scambi di informazioni con il Servizio Prevenzione e Protezione, sui lavoratori della ASST Bergamo Est.

Vengono di seguito dettagliate le fasi in cui sarà articolata l'attività di redazione del protocollo di sorveglianza sanitaria, nonché i contenuti minimi che in esso dovranno essere riportati:

- acquisizione delle informazioni necessarie ad individuare i lavoratori esposti a rischio specifico, in collaborazione con l'Amministrazione;
- redazione dei protocolli sanitari per singolo lavoratore a rischio, in relazione sia alla categoria di rischio specifica che alla mansione specifica, con indicazione sia degli accertamenti da svolgere che delle periodicità degli stessi;



ASST Bergamo Est

- istituzione o aggiornamento della cartella sanitaria e di rischio per ciascun lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
- l'organizzazione e la pianificazione delle visite deve essere adottata in accordo con lo Staff del Servizio di Medicina del Lavoro, e possibilmente, consentendo la pianificazione delle visite periodiche con anticipazione di almeno un mese;
- devono essere garantite le visite preventive entro un termine massimo 10 giorni dalla comunicazione da parte del datore di lavoro;
- istituzione, ove necessario, del registro degli esposti ai rischi derivanti da agenti cancerogeni/mutageni/reprotossici (CMR)e biologici;
- definizione, in collaborazione con il Datore di Lavoro, dei provvedimenti relativi al pronto soccorso e alla assistenza tecnica di emergenza;
- definizione dei criteri per la tenuta dei rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale ed invio dell'allegato 3B INAIL entro i termini prescritti;
- Collaborazione con il datore di lavoro per l'individuazione di nuove tipologie di rischi che possano avere effetti sulla salute dei lavoratori;
- collaborazione con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione per l'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi;
- visite periodiche degli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno con predisposizione e invio del relativo verbale entro 7 giorni continuativi al referente di comparto;
- assistenza nelle attività di analisi e di monitoraggio ambientale dei luoghi di lavoro;
- assistenza al datore di lavoro nei rapporti con gli organismi di vigilanza e nel caso di insorgenza di malattie professionali, ivi comprese rilascio del primo certificato di malattia professionale e gestione delle pratiche con le strutture aziendali nei confronti con gli Enti coinvolti (INAIL; SPSAL, etc);
- collaborazione alle attività di informazione e di formazione;
- supporto all'Amministrazione nella definizione delle modalità di applicazione e di controllo di limitazioni o prescrizioni allo svolgimento della mansione lavorativa e nei casi di infortunio;
- invio all'INAIL, esclusivamente per via telematica, delle cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal D. Lgs. 81/08, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 e al D. Lgs. 101/2018.



ASST Bergamo Est

Il Protocollo deve essere consegnato all'Amministrazione **entro 30 giorni** dall'avvio del servizio e presentare le varie attività articolate e suddivise per i comparti.

L'Aggiudicatario ai fini del corretto svolgimento del servizio è tenuto per l'intera durata del contratto a mantenere aggiornato il protocollo sanitario. Lo stesso un mese prima della scadenza del contratto, dovrà essere consegnato in formato digitale all'Amm.ne senza alcun onere aggiuntivo.

Aggiornamento PSS

Consegnato il PSS, saranno a carico del fornitore, ed in particolare del Medico Competente, le attività di gestione e aggiornamento del Protocollo di Sorveglianza Sanitaria, qualora siano nel frattempo intervenute modifiche al Documento di valutazione del rischio, e tutte le altre attività relative agli obblighi di cui agli artt. 25 e 41 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i..

In particolare, le attività di gestione e aggiornamento del protocollo che il Medico Competente avrà l'obbligo di effettuare sono:

- aggiornamento dei protocolli sanitari per singolo lavoratore a rischio in relazione sia alla categoria di rischio specifica che alla mansione specifica;
- compilazione, sotto propria responsabilità, e aggiornamento della cartella sanitaria e di rischio per ciascun lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, nel rispetto del segreto professionale e delle modalità di custodia stabilite dalla vigente normativa;
- compilazione, ove necessario, e aggiornamento del registro degli esposti ai rischi derivanti da agenti CMR e biologici.
- verifica della implementazione dei provvedimenti relativi al pronto soccorso e all'assistenza medica di emergenza;
- aggiornamento del programma degli accertamenti periodici con predisposizione dei calendari da allegare alle lettere di convocazione;
- gestione degli esiti degli accertamenti (comunicazione e informazione collettiva ed individuale);
- redazione della relazione sanitaria annuale da presentare nel corso della riunione periodica;
- espletamento degli altri obblighi previsti dall'articolo 25 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

4.4 Sorveglianza sanitaria

Il fornitore dovrà puntualmente comunicare la programmazione della sorveglianza



ASST Bergamo Est

sanitaria e stesura di relativo protocollo, se modificato rispetto alla evidenza di nuove valutazioni di rischio che dovessero intercorrere, rispetto a quello attualmente adottato, in accordo con il medico competente coordinatore.

La sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente comprende:

- **visita medica**, anche in fase **preassuntiva**, **preventiva** intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- **visita medica periodica**, per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- **visita medica su richiesta del lavoratore**, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- **visita medica** in occasione del **cambio mansione**, onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- **visita medica alla cessazione** del rapporto di lavoro, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- visita medica **precedente alla ripresa del lavoro**, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, qualora sia ritenuta necessaria dal medico competente al fine di verificare l'idoneità alla mansione;

Sono comprese nelle visite mediche le seguenti prestazioni:

- visite e accertamenti specialistici prescritti o richiesti dal Medico Competente ai fini dell'espressione del giudizio di idoneità alla mansione;
- visita e/o parere circa la concessione della flessibilità dell'astensione obbligatoria per maternità e/o la cessione del quinto dello stipendio, a richiesta del Lavoratore;
- gestione dei controlli sanitari a seguito di esposizione accidentale ad agenti biologici;
- informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti cui sono sottoposti e rilascio della documentazione sanitaria all'interessato;
- informazioni ai lavoratori che devono effettuare missioni in paesi a rischio ed esecuzione delle vaccinazioni a tutela della loro salute;



ASST Bergamo Est

- gestione delle inchieste epidemiologiche, in collaborazione con gli Operatori Sanitari della US Medicina del Lavoro ed al bisogno, provvedere alle notifiche SMI;
- organizzazione e gestione dell'attività vaccinale offerta ai Lavoratori per esposizione a rischio biologico e supervisione della stessa, in collaborazione con gli Operatori Sanitari della US Medicina del Lavoro, con implementazione del FSE;
- organizzazione e gestione dell'attività vaccinale per le patologie diffuse respiratorie epidemiche maggiormente frequenti (campagne vaccinali contro l'influenza stagionale ed il Sars.Cov"), collaborazione e supervisione degli Operatori Sanitari della US Medicina del Lavoro e collaborazione con le strutture aziendali di riferimento.

L'Appaltatore elabora, di concerto con il Datore di Lavoro, ed il medico competente coordinatore, in funzione del protocollo di sorveglianza sanitaria, il calendario degli accertamenti periodici previsti e provvede a trasmettere ai lavoratori, ed ai loro referenti, la relativa convocazione, in raccordo e d'intesa con lo Staff del Servizio di Medicina del Lavoro (personale di segreteria ed operatori sanitari).

Il Datore di Lavoro comunica al medico competente i nominativi dei lavoratori da sottoporre a visita medica preventiva, in occasione di cambio mansione e di cessazione del rapporto di lavoro, e alla visita medica preventiva in fase preassuntiva, nonché i nominativi delle lavoratrici da sottoporre agli accertamenti di cui al D.lgs 151/2001.

Qualora un lavoratore richieda la visita medica ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. c) del D.lgs 81/2008, lo comunica al medico competente il quale, previa verifica della necessità di tale visita in relazione al rischio professionale o alle sue condizioni di salute, provvede a fissare la data della visita entro un congruo.

Il medico competente collabora con il Datore di Lavoro ed il Servizio Prevenzione e Protezione per l'approfondimento dei risultati della rilevazione del rischio stress lavoro-correlato e all'individuazione delle misure di prevenzione e contenimento ed esegue gli accertamenti necessari da svolgere in relazione allo stato di salute relativo allo stress lavoro-correlato.

Per queste attività il medico competente dovrà presentare una relazione sintetica.

In caso di idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni, o



ASST Bergamo Est

di inidoneità temporanea o permanente, il giudizio di idoneità deve essere trasmesso tempestivamente, al fine di adibire il lavoratore alla mansione consona al proprio stato di salute accertato.

Il medico competente segnala ai lavoratori, in relazione alle mansioni svolte, l'opportunità ovvero l'obbligo di sottoporsi alle specifiche vaccinazioni e ne tiene conto nella espressione del giudizio di idoneità alla mansione specifica.

La formulazione del giudizio di idoneità alla mansione specifica dovrà essere consegnata per iscritto al lavoratore e al Datore di lavoro, contestualmente alla visita, salvo la necessità di attendere l'esito di esami. In particolare il Medico Competente esprime per iscritto uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

- idoneità;
- idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- inidoneità temporanea (precisando i limiti temporali di validità);
- inidoneità permanente;

L'appaltatore, dovrà comunicare al Datore di Lavoro ed alle funzioni tecniche gerarchicamente responsabili (Dirigenti/Preposti) i nomi dei lavoratori, che pur convocati non si sono presentati alle visite o agli accertamenti di cui ai precedenti punti.

L'appaltatore dovrà consegnare al lavoratore copia dei referti degli accertamenti diagnostici, allegandone in cartella sanitaria la firma per ricevuta, ovvero la attestazione di invio mail.

4.5 Compiti del Medico Competente (art. 25 del D.Lgs. 81/2008)

Al Medico Competente sono attribuiti i compiti descritti dall'art. 25 del D.Lgs. 81/2008.

L'attività di medico competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione Internazionale di salute occupazionale (ICOH).

Il medico competente deve inoltre garantire la propria disponibilità per qualsiasi problematica inerente la sicurezza in materia sanitaria.

Funzione di coordinamento Medici Competenti

Nel caso in cui sussistano le condizioni previste dall'art. 39 comma 6 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., il Fornitore dovrà fornire alla ASST anche la funzione di coordinamento dei Medici Competenti, sostituto del medico competente coordinatore



ASST Bergamo Est

attualmente in carica, in caso di sua assenza od impedimento temporaneo.

In particolare, come stabilito dalla normativa, in caso di pluralità di unità produttive o operative, l'Operatore Economico dovrà affidare ad uno dei medici competenti individuati dall'Amministrazione la funzione di coordinamento dei medici competenti stessi.

Il coordinatore avrà il compito di:

- omogeneizzare, in collaborazione con i medici competenti nominati e per quanto possibile, i protocolli sanitari applicati nelle singole unità produttive/operative per le specifiche mansioni di riferimento;
- uniformare le procedure di gestione ed organizzazione dell'attività dei medici competenti, sia dal punto di vista della sorveglianza sanitaria che degli altri compiti attribuiti;
- standardizzare i documenti rivenienti dalle attività del Medico Competente;
- rappresentare l'interlocutore privilegiato dell'Amministrazione su temi di interpretazione della norma e delle procedure;
- rapporti del medico competente con il servizio sanitario nazionale (art. 40 del D.Lgs. 81/2008);
- il medico competente entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate, evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria (secondo il modello in allegato 3B D.Lgs. 81/2008);
- i contenuti e le modalità di trasmissione delle informazioni dovranno essere svolti ai sensi del decreto interministeriale del 9 luglio 2012 (pubblicato in Gazzetta ufficiale il 26 luglio 2012 e modificato dal decreto interministeriale del 6 agosto 2013 pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 212 del 10 settembre 2013).

4.6 Compiti degli infermieri e degli Assistenti Sanitari

Attività di supporto alla sorveglianza sanitaria:

- copertura del servizio di Medicina del Lavoro dal lunedì al venerdì in base agli orari di apertura del servizio;
- Programmazione e convocazione in collaborazione con il personale amministrativo del personale ASST per visite mediche ex D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs. 101/2020 ed i relativi accertamenti sanitari previsti dai protocolli di sorveglianza sanitaria;



ASST Bergamo Est

- Accoglienza del personale e gestione dei flussi ambulatoriali;
- Raccolta dell'anamnesi lavorativa e sanitaria mediante strumenti standardizzati;
- Esecuzione di accertamenti sanitari delegabili:
 - visiotest;
 - ECG;
 - rilevazione dei parametri vitali e antropometrici (altezza, peso, pressione arteriosa);
- Preparazione della documentazione sanitaria per la visita medica;
- Supporto alla compilazione e aggiornamento delle cartelle sanitarie e di rischio;
- Collaborazione con il medico competente coordinatore ed ai medici competenti per le attività necessarie alle sedute di visita;
- Partecipazione, in affiancamento al medico competente coordinatore ed ai medici competenti, alle attività relative alle inchieste epidemiologiche per patologie diffuse potenzialmente contagiose.

Gestione documentale e amministrativa sanitaria:

- Gestione delle cartelle sanitarie informatizzate e/o cartacee;
- Inserimento e aggiornamento dati nei software aziendali di Medicina del Lavoro;
- Monitoraggio delle scadenze della sorveglianza sanitaria;
- Supporto alla produzione di report sanitari periodici;
- Collaborazione alla gestione dei flussi informativi necessari al medico competente per ottemperare gli obblighi di legge, verso Direzione, report per Regione Lombardia e Strutture aziendali.

Attività di prevenzione e promozione della salute nei luoghi di lavoro:

- Collaborazione a programmi di promozione della salute per il personale ASST, con particolare riferimento alle attività di prevenzione total health dei Lavoratori, al Comitato Infezioni Ospedaliere, sistema WHP, sistema TWH, Gruppo aggressioni, Gruppo prevenzione della violenza di genere, gestione agiti violenti, gruppo benessere organizzativo, etc);
- Attività informative su:
 - o corretti stili di vita;
 - o prevenzione delle patologie lavoro-correlate;
 - o ergonomia e movimentazione manuale dei carichi (con personale formato quale Docente ai Corsi Aziendali);



ASST Bergamo Est

- Supporto alle iniziative aziendali di prevenzione primaria e secondaria:
 - o Valutazione del profilo di copertura sierologico nei confronti dei principali agenti biologici infettivi (epatite virale B, tetano, morbillo, parotite, rosolia, varicella), predisposizione e somministrazione delle vaccinazioni profilattiche, in accordo con il medico competente;
 - o Collaborazione alle campagne vaccinali stagionali antinfluenzali e anticovid e somministrazione dei vaccini;
 - o Collaborazione ai requisiti Total Health e TWH nonché alle campagne di sensibilizzazione oncologica e di prevenzione in generale.

Attività di formazione e informazione:

- Supporto alla formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed attività di counselling per la prevenzione dei rischi lavorativi;
- Collaborazione alla realizzazione di interventi formativi su:
 - o rischi specifici sanitari;
 - o rischio biologico;
 - o utilizzo dei DPI;
 - o igiene e sicurezza negli ambienti sanitari;
- Produzione e diffusione di materiale informativo aziendale.

Sopralluoghi e supporto alla valutazione dei rischi:

- Partecipazione ai sopralluoghi negli ambienti di lavoro dell'ASST, in collaborazione con il medico competente;
- Rilevazione delle condizioni igienico-ambientali;
- Supporto alla valutazione del rischio sanitario;
- Collaborazione alla redazione/aggiornamento del DVR (parte sanitaria);
- Segnalazione di criticità e proposte di miglioramento.

Attività vaccinali e prevenzione del rischio biologico:

- Supporto organizzativo alle campagne vaccinali aziendali;
- Informazione e counseling al personale;
- Supporto operativo alla somministrazione dei vaccini presso le sedi dei Presidi Ospedalieri aziendali (Seriate, Alzano, Gazzaniga, Lovere, Piario e Calcinato) e durante la campagna vaccinale nei reparti;



- Gestione e aggiornamento della documentazione vaccinale nel FSE;

Primo soccorso e gestione delle emergenze sanitarie:

- Supporto all'organizzazione del primo soccorso aziendale;
- Collaborazione alla formazione degli addetti al primo soccorso;
- Verifica e monitoraggio delle dotazioni sanitarie (es: carrello di urgenza, gestione stoccaggio vaccini, etc.);
- Raccolta e analisi dei dati relativi a infortuni ed eventi avversi: gestione degli infortuni a rischio biologico e delle malattie professionali. [vedasi per il dettaglio, lo specifico paragrafo "Gestione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali"].

Attività connesse alla radioprotezione e alla radioesposizione:

Gli Infermieri ed Assistenti Sanitari afferenti al servizio esternalizzato, nell'ambito della collaborazione funzionale al Servizio SS Medicina del Lavoro e in collaborazione con il Medico Competente Coordinatore, il Medico autorizzato per la radioprotezione, l'Esperto di Radioprotezione e il Fisico Sanitario, dovranno svolgere le seguenti prestazioni:

- **Gestione della sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti ex D.LGs. 101/2020:**
 - Supporto alla programmazione e gestione della sorveglianza sanitaria del personale esposto a radiazioni ionizzanti (cat. A e B);
 - Convocazione del personale per visite e accertamenti sanitari specifici, in relazione al protocollo di sorveglianza sanitaria dedicato;
 - Gestione della documentazione sanitaria dei lavoratori radioesposti;
 - Aggiornamento delle cartelle sanitarie e di rischio con riferimento alla radioesposizione;
- **Gestione dosimetrica e documentale:**
 - Supporto alla gestione amministrativa dei dosimetri personali;
 - Distribuzione, raccolta e verifica dell'utilizzo corretto dei dosimetri, in collaborazione con il settore amministrativo e di segreteria ed i Coordinatori dei reparti;
 - Collaborazione alla raccolta e archiviazione dei dati dosimetrici;
 - Supporto alla predisposizione delle comunicazioni previste dalla normativa;
- **Sopralluoghi e controllo operativo:**
 - Collaborazione alla segnalazione di criticità strutturali o organizzative;



- **Informazione e formazione in materia di radioprotezione:**

- Informazione ai lavoratori su:
 - rischi da esposizione a radiazioni ionizzanti;
 - corretto utilizzo dei dispositivi di protezione;
 - comportamenti sicuri nelle aree controllate e sorvegliate;
- Collaborazione alla predisposizione di materiale informativo;

Gestione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali

Gli infermieri ed Assistenti Sanitari, nell'ambito del servizio esternalizzato di supporto alla Medicina del Lavoro, dovranno garantire le seguenti attività connesse alla gestione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, in collaborazione con il Medico Competente Coordinatore, Medico Competente, il Servizio di Prevenzione e Protezione, e la Direzione aziendale.

Gestione operativa degli eventi infortunistici:

- Supporto alla raccolta delle segnalazioni di infortunio sul lavoro e loro tabulazione;
- Accoglienza e assistenza al lavoratore infortunato;
- Raccolta delle informazioni anamnestiche, lavorative e dinamiche dell'evento;
- Supporto alla valutazione sanitaria post-infortunio in collaborazione con il Medico Competente;

Gestione documentale e flussi informativi:

- Supporto alla compilazione e gestione della documentazione sanitaria relativa agli infortuni;
- Collaborazione alla predisposizione delle denunce/comunicazioni di infortunio verso INAIL e altri enti competenti;
- Inserimento e aggiornamento dei dati relativi agli infortuni e delle malattie professionali nei sistemi informativi aziendali;
- Gestione e archiviazione della documentazione sanitaria e amministrativa correlata;

Monitoraggio e analisi degli infortuni:

- Collaborazione alla raccolta e analisi dei dati infortunistici;
- Supporto alla predisposizione di report periodici su:
 - o tipologia di infortuni/malattie professionali;
 - o cause e fattori di rischio;
 - o sedi e mansioni coinvolte;
- Collaborazione all'individuazione di trend e criticità emergenti e degli eventi sentinella



Supporto alla prevenzione e al miglioramento continuo:

- Collaborazione alla definizione di misure preventive e correttive a seguito di eventi infortunistici;
- Supporto alle attività di revisione delle procedure operative e di sicurezza;
- Contributo all'aggiornamento del DVR sulla base dell'analisi degli infortuni;
- Partecipazione a riunioni e gruppi di lavoro su sicurezza e prevenzione;

Malattie professionali

- Supporto alla raccolta e gestione dei casi sospetti o accertati di malattia professionale;
- Collaborazione alla predisposizione della documentazione sanitaria necessaria;
- Supporto ai flussi informativi verso INAIL e ATS;
- Monitoraggio sanitario dei lavoratori interessati, in collaborazione con il Medico Competente.

4.7 Modalità e sede delle visite mediche

Le visite mediche del medico competente per i lavoratori dovranno essere svolte presso le sedi dei Presidi Ospedalieri aziendali (Seriate, Alzano L.do, Gazzaniga, Calcinate, Lovere e Piario).

Tali visite annuali andranno ad aggiungersi al sopralluogo annuale ex art. 25 del D.Lgs. 81/2008.

Questa Azienda si impegna a mettere a disposizione dell'aggiudicatario del servizio, dei locali all'interno dell'immobile oggetto del servizio per lo svolgimento delle visite mediche. I locali potranno essere visionati nel corso di eventuali sopralluoghi preliminari.

All'interno dei locali l'appaltatore non potrà esercitare prestazioni che non siano connesse con il servizio stesso. L'appaltatore è comunque responsabile dei locali assegnati.

La visita medica, ed eventuali accertamenti integrativi non erogabili da strutture interne alla Asst Bergamo Est (a titolo di esempio, visita ergoftalmologica, drug test, etc.) dovranno essere effettuati in un'unica soluzione (stessa giornata), mentre i prelievi emato-chimici potranno essere eseguiti preliminarmente alla visita stessa, nei laboratori interni alla Asst, onde poter disporre degli esiti in tempo utile per l'appuntamento visita.



Visite specialistiche, esami specialistici e di laboratorio

Le visite mediche potranno comportare l'effettuazione di ulteriori accertamenti specialistici, esami strumentali e di laboratorio mirati al rischio, ove ritenuti necessari dal Medico Competente.

Le prestazioni che potranno essere erogate dal Fornitore, compresi gli accertamenti volti a verificare l'uso di sostanze alcoliche e di sostanze psicotrope, ad oggi non necessarie stante la nostra valutazione del rischio, in occasione di lavoro ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 18/09/2008, sono definiti "accertamenti di primo livello" (salvo diverse indicazioni normative successive).

Il Medico Competente basandosi sul Documento di Valutazione dei Rischi e sui sopralluoghi negli ambienti di lavoro, sulla tipologia di mansione, sulle attività lavorative incluse nella mansione, sui rischi specifici per la salute relativi alla mansione, aggiorna, se del caso, il protocollo sanitario esistente, indicando gli esami clinici e/o strumentali più idonei cui sottoporre il lavoratore.

Il Medico Competente può comunque decidere di modificare il protocollo sanitario, in accordo con il medico competente coordinatore, attraverso:

- l'integrazione di ulteriori esami clinici, biologici e diagnostici;
- la variazione della periodicità di visite e accertamenti.

Entro 48 ore dal termine di ogni giornata di visite il Medico competente deve trasmettere al lavoratore ed al Datore di lavoro le idoneità in formato digitale secondo modalità da concordare con il fornitore, e secondo le procedure aziendali interne in essere.

4.8 Sopralluoghi del Medico Competente

Il medico competente ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 81/2008 dovrà visitare gli ambienti di lavoro dei quattro presidi Ospedalieri Aziendali, almeno una volta l'anno, o a cadenza diversa da lui stabilita in base alla valutazione dei rischi; l'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi.

Il medico competente dovrà comunicare al Datore di Lavoro, con un anticipo di almeno 10 (dieci) giorni lavorativi, la data dei sopralluoghi.

Il medico competente potrà essere affiancato nei sopralluoghi dal Datore di Lavoro o da un componente del Servizio di Prevenzione e Protezione e dai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza; inoltre, al fine di avere a disposizione tutte le informazioni



ASST Bergamo Est

sulle attività, potrà richiedere la disponibilità dei dirigenti e/o preposti.

Per ogni singolo sopralluogo il medico competente redige e trasmette al Datore di lavoro ed al Responsabile del Procedimento, entro i successivi 10 (dieci) giorni lavorativi, apposito verbale, indicando, eventuali problematiche riscontrate inerenti alla sicurezza in materia sanitaria.

4.9 Riunione periodica (art. 35 D.Lgs. 81/2008)

Il medico competente è obbligato a partecipare alla riunione prevista all'art. 35 del D.lgs. 81/2008. In occasione delle riunioni, il medico competente deve comunicare al Datore di Lavoro, al Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione dai rischi (R.S.P.P.), ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.), i risultati anonimi collettivi derivati dall'attività annuale di sorveglianza sanitaria e fornire indicazioni sul significato di detti risultati, ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori.

In particolare, gli elementi che il medico competente dovrà portare alla riunione periodica sono:

- relazione dei sopralluoghi effettuati;
- analisi degli infortuni e delle malattie professionali;
- esprimere un giudizio sull'efficacia delle misure collettive presenti e sul corretto utilizzo dei DPI per la corretta gestione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori (tramite la relazione di sopralluogo);
- illustrare lo stato di salute dei lavoratori (tramite la relazione sanitaria);
- proporre eventuali indagini mirate per valutare/misurare l'esposizione dei lavoratori;
- confermare o proporre modifiche al programma di sorveglianza sanitaria;
- indicare i bisogni formativi da considerare nel piano di formazione dei lavoratori;
- proporre e collaborare a programmi volontari di promozione della salute.

La convocazione alla riunione di cui sopra è effettuata dal Datore di Lavoro, o tramite il Servizio di Prevenzione e Protezione, con un anticipo di almeno quindici giorni.

4.10 Segreteria organizzativa

Nel corso dell'esecuzione del servizio al fornitore potrà essere richiesta la messa a disposizione dell'Amministrazione, senza che questo comporti alcun onere aggiuntivo,



ASST Bergamo Est

di una segreteria organizzativa per il raccordo con lo Staff della US Medicina del Lavoro (segreteria e operatori sanitari) al fine di:

- gestire gli adempimenti e il flusso delle documentazioni previste nei servizi;
- produrre, conservare e rendere disponibili su richiesta tutti i documenti contrattuali;
- gestire le richieste di chiarimento sui servizi oggetto del presente Capitolato;
- gestire le richieste di visita;
- gestire le richieste di sopralluogo.

La segreteria organizzativa sarà a disposizione tutti i giorni dal lunedì al venerdì esclusi festivi, dalle ore 9:00 alle 17:00 e dovrà essere resa attiva contestualmente all'attivazione dei servizi ordinati.

Il fornitore dovrà garantire a disposizione un numero dedicato per la segreteria ed un indirizzo email.

5. Modalità di esecuzione delle prestazioni

L'Aggiudicatario, con le proprie risorse professionali, si impegna ad effettuare le prestazioni previste dal presente capitolato nei giorni dal lunedì al venerdì, negli orari sopra specificati.

L'Aggiudicatario provvederà, inoltre, ad elaborare e trasmettere semestralmente in formato elettronico un report con i risultati delle visite effettuate, suddiviso per comparti e mansioni.

Saranno indette riunioni periodiche di coordinamento su richiesta del medico competente coordinatore, qualora se ne ravvisi la necessità, per monitorare l'andamento del servizio senza alcun costo aggiuntivo per l'Amministrazione.

Art. n. 6 – Corrispettivi

I contratti sottoscritti a seguito di perfezionamento della presente procedura comportano a carico dell'Ente la corresponsione di tutti i costi derivanti dall'erogazione delle prestazioni previste dall'art. 2 del presente Capitolato. Il pagamento del corrispettivo decorrerà a far data dall'avvio completo del servizio. Tutte le attività propedeutiche svolte dall'appaltatore per garantire il rispetto delle tempistiche di avvio del servizio saranno ad esclusivo carico dell'operatore economico aggiudicatario.

I corrispettivi convenuti, risultanti dall'aggiudicazione del servizio, si intendono offerti ed accettati dal fornitore in base a calcoli di sua convenienza, a suo completo rischio e



ASST Bergamo Est

comprendono tutto quanto richiesto dal presente capitolato.

Gli stessi saranno pure comprensivi di tutti gli oneri di natura fiscale, esclusa l'IVA, se applicabile, che sarà addebitata in fattura a norma di legge.

Il concorrente dovrà dare atto che la propria offerta remunera il costo del lavoro.

Art. n. 7 – Responsabilità dell'aggiudicatario

Con la firma del contratto la Ditta Aggiudicataria si assume per intero ogni responsabilità civile e penale per tutto ciò che attiene le attività indicate nel presente capitolato. Le attività richieste devono essere eseguite da personale competente e qualificato nel rispetto di tutte normative in materia vigenti o che verranno emanate nel corso del contratto.

L'Operatore economico solleva la Stazione appaltante dalle responsabilità derivanti dagli eventuali danni a persone e a cose, causati dall'esecuzione del servizio e dal mancato o incompleto rispetto delle prescrizioni antinfortunistiche.

È fatto obbligo per l'Aggiudicatario curare l'osservanza delle norme civili, previdenziali, assicurative, assistenziali e contrattuali disposte a favore del personale e dei mezzi impiegati per il servizio.

L'Aggiudicatario deve garantire la riservatezza e la confidenzialità su tutte le informazioni, i dati e documenti, inerenti ai pazienti ed all'Azienda, di cui è venuto a conoscenza durante l'esecuzione del servizio. Non deve divulgare informazioni e dati, relativamente all'attività svolta.

Art. n. 8 – Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio

Sono riconosciute all'ASST, nella persona del Responsabile del servizio o dei suoi collaboratori delegati, le facoltà di vigilanza e controllo in merito a:

- adempimento preciso e puntuale dei servizi prestati;
- rispetto puntuale e preciso di tutte le norme contrattuali.

Questa Azienda si riserva la facoltà di far eseguire, in qualsiasi momento, e senza alcun preavviso, per mezzo di propri incaricati, controlli sulle modalità operative e sullo svolgimento delle attività legate ai servizi da eseguire.

Qualora dal controllo qualitativo e/o quantitativo il servizio dovesse risultare non conforme al capitolato o al contratto, l'aggiudicatario dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate. Nei casi di particolare grave



ASST Bergamo Est

recidiva, si procederà alla contestazione e all'applicazione di quanto previsto nell'apposito articolo.

Il personale addetto ai servizi previsti dal presente appalto, lavorerà sotto l'esclusiva direzione e responsabilità dell'Appaltatore. Pertanto, l'Appaltatore solleva il Committente da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contribuzioni, assicurazioni e in, genere, da tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti i relativi oneri.

In ogni momento, l'Appaltatore, a semplice richiesta del Committente, dovrà dimostrare di aver ottemperato agli obblighi di cui sopra.

L'Appaltatore dovrà rendere disponibile ai referenti del Committente, dettagliato elenco nominativo, con specificazione delle qualifiche professionali e contrattuali, i titoli di formazione, di servizio, oltre a copia autentica del titolo di studio o qualifica.

Tutto il personale, dipendente a diverso titolo dall'Appaltatore, dovrà mantenere in servizio un contegno corretto, irreprensibile e decoroso e sarà tenuto al segreto professionale.

Dovrà, altresì, rispettare il codice di comportamento adottato da questa Azienda.

L'Appaltatore è obbligato all'allontanamento e alla sostituzione del personale che si renda responsabile di danni, causi lagnanze, non mantenga un comportamento corretto e irreprensibile, non osservi le prescrizioni del presente capitolato ovvero la cui opera professionale non risulti soddisfacente in relazione alle esigenze di questa ASST.

Il Committente non risponderà dei danni subiti dall'Appaltatore e dal personale dallo stesso dipendente a qualsiasi titolo, o da questi arrecati a terzi o cose, anche derivanti da infortunio avvenuto in occasione dell'esecuzione dei servizi oggetto del presente affidamento.

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente capitolato sarà da ritenersi inadempienza contrattuale ed oggetto di sanzione secondo quanto disposto dall'apposito articolo, ed il Committente si riserva la possibilità di poter richiedere l'allontanamento del professionista laddove risulti inadempiente a quanto indicato nel presente capitolato.

Art. n. 9 – Inadempienze e penalità

Nel caso in cui l'Aggiudicatario manchi all'adempimento dei patti contrattuali,



ASST Bergamo Est

pregiudicando in tal modo il buon andamento del servizio, l'Amministrazione si riserva ampia facoltà di provvedere d'ufficio alla risoluzione del contratto mediante denuncia da farsi con PEC e ciò senza che l'Aggiudicatario possa accampare pretese di sorta salvo il diritto al pagamento del servizio regolarmente eseguito ed accertato dal DEC, impregiudicati maggiori danni ed interessi a favore dell'Amministrazione.

Il DEC, coadiuvato dagli eventuali referenti, provvederà a quantificare le penali che l'Amministrazione comminerà all'Aggiudicatario nei casi di seguito previsti:

Saranno applicate le seguenti penali specifiche:

- Per ogni giorno di ritardo nella trasmissione del calendario delle visite sarà applicata una penale di € 100,00;
- Per ogni visita prevista e non effettuata, per casa imputabile all'Operatore Economico, nel giorno stabilito, sarà applicata una penale di € 100,00;
- Mancato aggiornamento dei protocolli sanitari: € 100 per ogni giorno di ritardo;
- mancata redazione del PSS nei tempi indicati — Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo;
- mancata redazione del verbale di visita degli ambienti di lavoro: Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo;
- Mancata sostituzione dei Medici nei tempi indicati negli atti di gara: € 100 per ogni giorno di ritardo;
- in caso di dimissioni senza congruo preavviso del Medico competente coordinatore/coordinato senza che venga sostituito entro i successivi due giorni lavorativi — Euro 150,00 per ogni giorno di ritardo;

Oltre alle penali sopra indicate, in caso di rilevazione di ulteriori inadempienze la Stazione Appaltante si riserva di applicare penali sino ad € 300 per ciascuna inadempienza in base alla relativa gravità

L'esecutore del contratto contesterà per iscritto l'inadempimento chiedendo chiarimenti in ordine alle cause che l'hanno determinato e fissando un termine, non inferiore ai 5 giorni, entro il quale dovranno essere rimosse le cause dell'adempimento e dovranno pervenire le controdeduzioni scritte, valutate le quali, l'ASST deciderà sulla eventuale applicazione della penale.

L'applicazione di tre penalità autorizza l'Azienda a risolvere per giusta causa il contratto, con perdita del deposito cauzionale e diritto dell'Azienda al risarcimento di ogni eventuale danno. Resta ferma la risarcibilità dell'eventuale ulteriore danno subito dall'Azienda non coperto dall'importo delle penali. Nel caso di incameramento totale o



ASST Bergamo Est

parziale della cauzione, l'Operatore Economico dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

Resta salva la facoltà insindacabile di questa Azienda, in caso di disservizio e/o assenza ingiustificata e prolungata del personale, di ricorrere ad altre Società per l'effettuazione del servizio. In tal caso tutti gli oneri saranno a carico della Ditta Aggiudicataria.

È fatta salva la possibilità di ricorrere, in caso di grave inadempimento, alla risoluzione del contratto secondo quanto previsto all'art. n. 122 del Codice.

Art. n. 10 – Recesso unilaterale

In materia di recesso si applica l'art. 123 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.

In particolare, questa Amministrazione ha diritto, ai sensi dell'art. 1671 del c.c., di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla ditta appaltatrice con lettera raccomandata A/R. o mail PEC:

- in qualsiasi momento del contratto, qualora tramite la competente Prefettura siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 159/2011. A tale scopo, durante il periodo di validità del contratto, l'aggiudicatario è obbligato a comunicare all'ASST le variazioni intervenute nel proprio assetto gestionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell'organo di amministrazione), trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro delle imprese, con la dicitura antimafia, entro 30 giorni dalla data delle variazioni;
- giusta causa;
- mutamenti di carattere normativo sia a livello nazionale che regionale in materia, anche con conseguenti ripercussioni di tipo organizzativo sulle Strutture dell'ASST e mutamento delle modalità di erogazione del servizio oggetto del presente capitolato richiesto da parte dell'ASST; a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di strutture e/o attività;
- modifiche nell'organizzazione e nella gestione delle attività oggetto dell'appalto;
- disposizioni nazionali o regionali che dovessero riflettersi sul servizio oggetto del presente capitolato;
- attivazione, durante la vigenza del rapporto contrattuale, di una convezione da parte di CONSIP o dell'Azienda Regionale Centrale Acquisti avente ad oggetto il servizio prevista nel presente capitolato;



ASST Bergamo Est

- prezzi di aggiudicazione superiori rispetto a quelli di riferimento che saranno pubblicati dall'ANAC nel corso di vigenza del contratto, fatta salva la rinegoziazione;
- venir meno delle condizioni iniziali previste dal presente Capitolato Tecnico.

Si conviene che, per giusta causa, si intendono sempre, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, casi come i seguenti:

- qualora sia stato depositato contro l'Appaltatore un ricorso ai sensi della Legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Appaltatore;
- qualora l'Appaltatore perda i requisiti minimi richiesti dagli atti di Gara relativi alla procedura ad evidenza pubblica attraverso la quale è stato scelto l'Appaltatore medesimo ovvero qualora l'Appaltatore non sia più in possesso delle necessarie iscrizioni e/o autorizzazioni per l'esercizio delle attività oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile Tecnico dell'Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
- qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante al presente Capitolato.

Dalla comunicata data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando, tuttavia, attraverso l'attivazione di una diretta consultazione con l'Azienda, che tale cessazione non pregiudichi la continuità del servizio e non comporti danno alcuno a questa ASST.



ASST Bergamo Est

In caso di recesso dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., l'Operatore Economico ha diritto al pagamento delle prestazioni relative al servizio eseguite [nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino], oltre al decimo dell'importo del servizio non eseguito.

La ditta appaltatrice dovrà comunque, se richiesto dall'ASST, proseguire le prestazioni la cui interruzione/sospensione può, a giudizio dell'Amministrazione medesima, provocare danno alla stessa, fino al subentro di altra ditta.

Fermo restando quanto sopra previsto, qualora taluno dei componenti gli organi di amministrazione o gli amministratori delegati o i Direttori Generali o i responsabili tecnici della ditta siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia questa Amministrazione ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.

Si applica anche in tale ipotesi di recesso quanto previsto in merito alla prosecuzione del servizio e al pagamento del servizio effettuato.

Non è consentito il recesso da parte della ditta aggiudicataria.

Art. n. 11 – Direttore dell'esecuzione del contratto e referenti dell'appaltatore

Questa ASST potrà nominare, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023, il proprio direttore dell'esecuzione del contratto al quale saranno demandati i compiti previsti dal citato art. 114. Lo stesso dovrà inoltre controllare la perfetta osservanza da parte dell'appaltatore di tutte le prescrizioni e le disposizioni contenute nei documenti contrattuali.

Per garantire la regolare esecuzione delle prestazioni, l'aggiudicatario prima dell'inizio dell'erogazione del servizio, dovrà nominare il referente e il responsabile incaricati di dirigere, coordinare e controllare l'attività del personale dell'aggiudicatario stesso da comunicare all'Amministrazione, fornendo i relativi recapiti. Questa si rivolgerà direttamente a tali soggetti della ditta aggiudicataria per verificare l'esecuzione del contratto e per ogni eventuale problema che dovesse verificarsi durante l'espletamento del servizio.

Il DEC effettuerà tale incarico espletando i compiti previsti dagli articoli 114, 115, 116 del D.Lgs. 36/2023 e dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49, Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle



ASST Bergamo Est

modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione» ed in particolare con funzioni e compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile nonché verifica di conformità.

Il DEC avrà altresì il compito di effettuare controlli a campione del servizio in qualsiasi momento senza preventiva comunicazione all'Aggiudicatario.

Sarà supportato nell'attività di verifica dai referenti dell'Amministrazione che saranno all'uopo individuati.

Le verifiche dell'attività saranno riportate in un report redatto dal DEC in collaborazione con i predetti referenti, in contraddittorio con l'Aggiudicatario.

Dal report dovrà risultare:

- data e ora;
- prestazioni oggetto di verifica e controllo;
- nominativi dei presenti per l'Amministrazione e per l'Aggiudicatario;
- specifica di eventuali contestazioni sollevate dall'Amministrazione;
- controdeduzioni dell'Aggiudicatario.

Qualora pervenga una segnalazione di disservizio e/o inadempimento, il DEC e/o i predetti referenti provvederanno agli opportuni accertamenti. Il DEC invierà opportuno reclamo all'Aggiudicatario a mezzo PEC che dovrà:

- contestarlo, entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione in maniera circostanziata e documentata, qualora ritenga infondato ed inesistente il disservizio e/o l'inadempimento;
- eliminare le disfunzioni di qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità del servizio e a darne comunicazione, a mezzo PEC, al DEC/referenti, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione.

Il DEC/referenti, ricevuta la replica dell'Aggiudicatario, effettueranno le verifiche del caso finalizzate all'applicazione o meno delle penali.

Art. n. 12 – Esecuzione del contratto

A tutti gli effetti il servizio oggetto del presente capitolato sarà da considerare quale pubblico servizio.

Luogo di esecuzione del contratto saranno i Presidi Ospedalieri di questa ASST ubicate sul territorio afferente alla medesima e l'aggiudicatario dovrà indicare l'esatto domicilio eletto per tutte le comunicazioni, ordinazioni ed intimazioni che l'Amministrazione gli dovrà fare per l'esecuzione del contratto.



ASST Bergamo Est

Il DEC, dà avvio all'esecuzione del contratto, fornendo all'Aggiudicatario tutte le istruzioni e direttive necessarie al riguardo, redigendo, in contraddittorio con l'Aggiudicatario, apposito verbale che sarà redatto in duplice copia.

A conclusione dell'appalto, il D.E.C./referenti effettuano i necessari accertamenti al fine del rilascio del certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni, redatto in doppia copia.

Il presente appalto è soggetto a **verifica di conformità**, al fine di certificare che l'oggetto del medesimo in termini di prestazioni, obiettivi e modalità esecutive sia stato eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali. Si fa rinvio, per i contenuti applicabili in relazione alle caratteristiche del presente appalto di servizi, alla disciplina di cui all'art. 116 del D.Lgs. 36/2023.

Art. n. 13 – Sospensione

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze particolari che impediscano che il servizio proceda utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipula del contratto, il DEC può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, per il tempo strettamente necessario. Le disposizioni regolamentanti sono previste dall'art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. n. 14 - Fallimento - Liquidazione – Ammissione a procedure concorsuali

In caso di scioglimento o di liquidazione dell'Aggiudicatario, il contratto si risolverà di diritto, fatto salvo il diritto dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST), di rivalersi sulla cauzione e sui crediti maturati e di pretendere il risarcimento dei danni.

In caso di fallimento della Società Aggiudicataria o di ammissione della stessa a procedure concorsuali in genere, il contratto si riterrà rescisso di pieno diritto a far data dal giorno dell'avvio delle procedure concorsuali, fatto salvo il diritto della Stazione Appaltante di rivalersi sulla cauzione e sui debiti maturati e di pretendere il risarcimento dei danni.

Art. n. 15 – Clausole di legalità/integrità

Quest'Azienda ha adottato un proprio codice di comportamento accessibile sul sito internet aziendale www.asst-bergamoest.it, che costituisce un complesso di regole di valore etico cui debbono attenersi l'Amministrazione stessa, i loro dipendenti e tutti i soggetti che hanno rapporti con le medesime nello svolgimento delle loro attività.



ASST Bergamo Est

L'aggiudicatario deve prendere conoscenza del suddetto codice adottato dall'ASST e ad adottare, nello svolgimento della sua attività, comportamenti conformi alle previsioni in esso contenute, oltre a quelli che saranno previsti nei nuovi documenti nel corso di vigenza del rapporto contrattuale.

L'aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare il codice generale di comportamento dei dipendenti pubblici ex DPR n. 62/2013 ed i piani triennali per la prevenzione della corruzione adottati dall'ASST.

L'aggiudicatario ha già preso conoscenza, ha sottoscritto e si impegna a rispettare il patto di integrità approvato con D.G.R. Lombardia n. X/1299 del 30/01/2014, quale dichiarazione di valori, insieme dei diritti e dei doveri e delle responsabilità, nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, ecc.) e inserito nella documentazione di gara.

L'inosservanza dei contenuti, degli obblighi e dei divieti ivi previsti costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale, se espressamente indicato nei suddetti documenti, fermo restando che l'Amministrazione si riserva il diritto di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità, oltre all'applicazione di ulteriori sanzioni ove previste nei documenti stessi.

Art. n. 16 – Nomina Responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del regolamento 679/2016/UE

In virtù del servizio affidato, il quale comporta il trattamento di dati personali, l'affidatario è nominato responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento 679/2016/UE (d'ora in avanti denominato semplicemente "Regolamento"). Con la sottoscrizione del contratto verrà formalizzato l'atto giuridico di nomina del responsabile come previsto dal paragrafo 3 del citato articolo 28 di seguito esplicitato:

Garanzie generali di sicurezza prestate dal Responsabile (Art. 28.1)

Il Responsabile del trattamento (d'ora in avanti "Responsabile") garantisce l'attuazione di misure tecniche ed organizzative tali da soddisfare, nella loro totalità, i requisiti posti dal Regolamento.

Autorizzazione nomina Sub-Responsabili (Art. 28.2 – 28.4)

Ai sensi dell'art.28.2 del Regolamento l'ASST fornisce espressa autorizzazione scritta generale alla individuazione da parte del Responsabile di altri soggetti che svolgano, per conto del Responsabile medesimo, il ruolo di "sub-responsabili". A fronte di tale



ASST Bergamo Est

autorizzazione, il Responsabile è tenuto a comunicare alla ASST l'elenco di tutti gli eventuali soggetti individuati in qualità di sub-responsabili.

La ASST provvederà a verificare eventuali profili di criticità emergenti dalle comunicazioni ricevute e si riserva la facoltà di limitare e/o revocare l'autorizzazione ivi concessa. Nel caso in cui nel tempo intervengano modifiche, aggiunte o sostituzioni dei sub-responsabili inizialmente comunicati, tali nuove nomine dovranno essere inoltrate alla ASST al fine di effettuare le opportune valutazioni (anche in termini oppositivi) relativamente alla protezione dei dati personali.

E' obbligo del Responsabile del trattamento individuare e nominare in forma scritta i propri sub-responsabili; tale atto di nomina/individuazione dovrà riproporre a carico del sub-responsabile i medesimi obblighi posti a carico del responsabile, in particolare l'atto dovrà individuare le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che il trattamento soddisfi i requisiti di sicurezza richiesti dal Regolamento.

Il Responsabile conserva nei confronti della ASST, Titolare del trattamento, ogni responsabilità derivante dall'eventuale inadempimento posto in essere dal sub-responsabile.

Prescrizioni poste a carico del Responsabile (art. 28.3)

Per lo svolgimento delle attività di trattamento dati personali conseguenti al servizio affidato al Responsabile, lo stesso dovrà:

- comunicare preventivamente l'eventuale trasmissione dei dati personali verso paese terzo (non appartenente alla Unione Europea); in tali casistiche il Titolare si riserva la facoltà di esprimere apposita autorizzazione alla trasmissione a meno che tale trasmissione non sia espressamente richiesta dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale;
- autorizzare espressamente al trattamento dei dati personali i propri dipendenti/collaboratori/soci/volontari attraverso modalità che garantiscano che tali soggetti siano obbligati al rispetto della riservatezza nei confronti dei dati che si troveranno a trattare in funzione del proprio incarico/ruolo;
- garantire di aver effettuato una analisi dei rischi sui trattamenti oggetto della responsabilità e se necessario una Valutazione di impatto ai sensi dell'art. 35 del Regolamento; i documenti comprovanti l'analisi del rischio e l'eventuale valutazione di impatto dovranno essere messi a disposizione del Titolare del trattamento su richiesta di quest'ultimo;
- garantire la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la



ASST Bergamo Est

disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento; le modalità per garantire tali livelli di sicurezza dovranno essere comunicate al titolare nel caso di esplicita richiesta;

- garantire la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico; le modalità per garantire tali livelli di sicurezza dovranno essere comunicate al titolare nel caso di esplicita richiesta;
- garantire la presenza di una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento; le modalità per garantire tali livelli di sicurezza dovranno essere comunicate al titolare nel caso di esplicita richiesta;
- garantire che tutti i soggetti che agiscono sotto l'autorità del responsabile e che abbiano accesso ai dati non trattino tali dati se non sono stati istruiti in tal senso dal Responsabile stesso;
- garantire il necessario apporto al titolare del trattamento qualora nei confronti di questo vengano esercitati i diritti che il Regolamento (al capo III) riconosce agli interessati i quali impattino sui dati personali oggetto della presente nomina;
- garantire la comunicazione al Titolare (ai sensi dell'art. 33.2 del Regolamento) di tutti gli eventi di violazione dei dati personali al fine di consentire al Titolare stesso il rispetto delle attività di notifica all'Autorità di controllo stabilite dall'articolo 33 del regolamento. La comunicazione da parte del responsabile al titolare dovrà avvenire senza ingiustificato ritardo al seguente indirizzo pec: protocollo@pec.asst-bergamoest.it e dovrà contenere almeno i seguenti punti:
 - a) natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
 - b) il nome e i dati di contatto del Data Protection Officer o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
 - c) descrivere le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
 - d) descrivere le misure adottate da parte del responsabile del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi.
 - e) Il responsabile sarà tenuto a mantenere presso i propri uffici la documentazione necessaria a descrivere le violazioni dei dati subite.
 - f) cancellare e/o restituire al titolare tutti i dati personali una volta cessata



l'erogazione dei servizi relativi al trattamento, cancellando anche le copie esistenti sui propri database, salvo che il diritto dell'Unione o degli stati membri preveda la conservazione dei dati; qualora al termine del servizio il titolare non richieda espressamente la restituzione dei dati questi si intenderanno soggetti ad obbligo di cancellazione;

- g) rendersi disponibile a sottoporsi ad attività di auditing da parte del titolare del trattamento, o di un delegato di quest'ultimo, qualora questo ne ravvisasse la necessità;
- h) comunicare al titolare del trattamento l'adesione ad eventuali codici di condotta di cui all'articolo 40 o ad un meccanismo di certificazione di cui all'articolo 42 del Regolamento;
- i) attenersi ai criteri di durata del trattamento comunicati dal Titolare.

Responsabilità

Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del Regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal Titolare o dal Responsabile. Il Responsabile risponde per il danno causato dal trattamento se non ha adempiuto gli obblighi posti dal Regolamento specificatamente diretti ai responsabili o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni impartite dal Titolare nel presente atto.

In caso di richieste di risarcimento pervenute al Titolare, per violazioni compiute dal Responsabile, il Titolare di riserva il diritto di rivalsa nei confronti del Responsabile stesso.

Per quanto riguarda le sanzioni imputabili da parte dell'Autorità Garante, fanno fede gli art. 82, 83 e 84 del Regolamento.

In caso di accertata violazione delle disposizioni del Regolamento il Titolare si riserva il diritto di mettere in atto le misure ritenute corrette nei confronti del Responsabile. Se la violazione si configurasse di particolare gravità, è fatto salvo il diritto del Titolare di rescindere il contratto.

Ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, l'ASST, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i

**ASST Bergamo Est**

dati personali forniti per iscritto (e-mail/pec) o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1, lett. a) Reg.679/2018).

L'ASST garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:

DPO	P.IVA	Via/Piazza	CAP	Comune	Nominativo del DPO
ARTHUR D. LITTLE SPA	03507770968	Corso Monforte, 54	20122	Milano	Avv. RICCARDO CAMERINI

Il Data Protection Officer è reperibile presso la sede dell'ASST in via Paderno, 21 - 24068 Seriate (BG). In caso di istanze/comunicazione scritte da inviarsi in modalità digitale il Data Protection Officer può essere contattato utilizzando i recapiti istituzionali dell'ente (privacy@pec.asst-bergamoest.it) indicati sul sito web dell'ASST.

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 l'ASST e la ditta aggiudicataria sono autonomi titolari del trattamento dei dati personali relativi a terzi trattati in esecuzione del contratto. Nel trattamento dei dati, compresi quelli relativi ai contraenti, le parti si impegnano ad ottemperare agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 e a tutte le altre disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'appalto.

L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Aziende hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle rispettive Aziende.

L'appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò



ASST Bergamo Est

fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore medesimo a gare di appalto.

Fermo restando quanto previsto nel presente capitolato, l'appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal decreto legislativo n. 196/2003.

Ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo n. 196/2003, articoli da 31 a 36 (misure di sicurezza), del citato decreto, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del contratto, circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che saranno effettuati per l'esecuzione del contratto medesimo ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dall'articolo 9 del decreto legislativo stesso.

Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Art. n. 17 – Norma finale

La ditta aggiudicataria è soggetta alla piena osservanza delle seguenti disposizioni alle quali l'Amministrazione appaltante rinvia:

- disposizioni in materia di retribuzioni e compensi a personale dipendente;
- disposizioni previste dalla legge 12 marzo 1999 n. 68;
- disposizioni in materia di sicurezza e previdenza ed assicurazioni dei dipendenti e collaboratori;
- disposizioni in materia di imposte, tasse e contributi;
- disposizioni in materia di antimafia;
- disposizioni del codice civile.

Per quanto non previsto dal presente Capitolato Tecnico si fa riferimento alla normativa generale e speciale, anche comunitaria, che regola la materia, alle norme del codice civile, agli usi ed alle consuetudini.